

CICCHITTO AL GIORNALE

## Legge necessaria, mai più un caso Englaro

L'intervento legislativo mira a porre fine al "pangiustizialismo"

Una legge che eviti il perpetrarsi di un nuovo caso Englaro è quanto mai necessaria. Lo sostiene, in un intervento pubblicato sul Giornale il presidente dei deputati Pdl, Fabrizio Cicchitto. I componenti del Parlamento non hanno la smania di licenziare a tutti i costi un testo normativo, ma intendono semplicemente impedire il ripetersi di una vicenda che ha scosso profondamente le coscienze. «La proposta di legge sul cosiddetto testamento biologico - spiega - non nasce dall'ossessione di volere legiferare ogni aspetto della vita privata o dall'intenzione di intromettersi nei rapporti tra il paziente, i propri familiari e il medico curante. La sua origine deriva da alcuni aspetti peculiari del "caso italiano", caratterizzato da un pangiustizialismo che pervade sia i comportamenti della magistratura sia, talora, anche i comportamenti dei privati».

«Il signor Englaro - prosegue Cicchitto -, nel luglio 2008, fu autorizzato, grazie all'intervento della Cassazione, a sospendere l'alimentazione» della figlia Eluana. «La Corte di Cassazione - osserva - diede, così, un altro esempio dell'interventismo giudiziario che caratterizza la storia costituzionale di questo Paese nell'ultimo ventennio». «Non

si poteva permettere il Far West giudiziario in una questione tanto delicata» - ribadisce l'autorevole esponente del Pdl che si sofferma sulle caratteristiche dell'attuale progetto di legge, «frutto di un complesso e delicato lavoro di equilibrio, che ha cercato di conciliare tra loro valori potenzialmente in conflitto, quali, ad esempio, la sacralità della vita, da una parte, il diritto a rifiutare le cure da parte dell'ammalato, dall'altra».

Nel dettaglio il testo all'esame della Camera, nell'articolo 1 stabilisce che la legge «riconosce e tutela la vita umana, anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui una persona non sia più in grado di intendere e di volere fino alla morte accertata nei modi di legge», vieta, inoltre, ai sensi degli articoli 575,579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e di assistenza e aiuto al suicidio e precisa che l'attività medica e quella di assistenza alle persone sono esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento delle sofferenze. Viene, comunque, garantito che in caso di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente il medico debba astenersi da trattamenti sanitari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati. L'articolo 3 definisce le "dichiarazioni anticipate di trattamento" (con validità di 5 anni), attraverso le quali il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di una eventuale futura perdita della capacità di intendere e di volere. Non possono formare oggetto di "dat" l'alimentazione e la idratazione che devono essere mantenute fino alla fine perché non costituiscono delle "terapie". La legge precisa modalità e forma che sono "ad substantiam".

c.a.

